

Allegato al Progetto di fusione Unico

STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1) - E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale di "PROVANA CALORE S.r.l." siglabile "PRO-CA S.r.l.".

SEDE

Articolo 2) - La società ha sede legale in Leini (TO).

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato; spetta invece ai soci di decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 3) - La Società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e di interesse economico generale previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ed in particolare la produzione e distribuzione di calore ad uso domestico e non mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e gestione delle reti di teleriscaldamento, nonché la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti ad essi funzionali. Tali attività potranno essere svolte anche mediante l'assunzione di appalti e concessioni, sia in regime pubblicistico che privatistico e/o in forza di affidamento diretto da parte di Enti Locali ed Amministrazioni Pubbliche nei limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) progettazione e/o realizzazione di impianti, attrezzature, apparecchiature, ivi compresi prodotti e servizi informatici e telematici, per la messa a punto, la regolazione e controllo, la manutenzione, la misurazione e la gestione della rete di teleriscaldamento;
- 2) utilizzazione in esclusiva di marchi, brevetti, know-how e concessioni a terzi a titolo oneroso e/o gratuito degli stessi;
- 3) costruzione, trasformazione, ampliamento, modifica e manutenzione dei seguenti impianti, ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37 e s.m.i., in ambienti a qualsivoglia destinazione d'uso, compresi uffici pubblici, impianti sportivi comunali, edifici scolastici ecc.:
 - a. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
 - b. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
 - c. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e

di ventilazione ed aerazione dei locali;
d. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
e. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g. impianti di protezione antincendio;
4) costruzione, trasformazione, ampliamento, modifica e manutenzione degli impianti anche non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37 e s.m.i., e segnatamente gli impianti installati all'esterno di edifici e loro pertinenze, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli impianti elettrici in aree mercatali, gli impianti semaforici, gli impianti di pubblica illuminazione;
5) costruzione, trasformazione, ampliamento, modifica e manutenzione di impianti e sistemi di smaltimento fumo e calore, non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37 e s.m.i.;
6) esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013, n. 74;
7) assunzione della figura di terzo responsabile ex Legge 46/90 ai sensi del D.P.R. 412/93, art. 1, comma 1), lettera o);
8) fornitura di Contratti di Servizio energia in conformità al DLgs. 30.05.2008, n. 115, art. 16, comma 4;
9) attività in materia di diagnosi energetica e certificazione energetica degli edifici, compreso rilascio di Attestati di Prestazione Energetica (APE) e ogni e qualsivoglia attività rientrante nell'ambito di applicazione del DLgs. 19.08.2005, n. 192 e s.m.i. e del DLgs. 04.07.2014, n. 102 e s.m.i., ivi compresa la predisposizione di tabelle di riparto delle spese di riscaldamento degli impianti centralizzati secondo normativa UNI10200;
10) studi di fattibilità, attività di progettazione, assistenza ai lavori, Direzione Lavori, verifica finale, prove e collaudi sugli impianti di cui al precedente punto 5), anche se realizzati da terzi, nei limiti prescritti dalla legge;
11) pratiche autorizzative presso Enti e Autorità, svolte per conto proprio o per terzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pratiche Comunali, presso Aziende Sanitarie Locali (ASL), presso Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ecc. per le quali sia anche eventualmente richiesto un titolo abilitativo o professionale specifico;
12) progettazione ed esecuzione dei lavori edili, civili, industriali, in muratura o cemento armato o in prefabbricato, di opere idrauliche, movimento terra, costruzione di infrastrutture anche indirettamente inerenti l'erogazione dei servizi di cui sopra, sempre nei limiti e nel rispetto delle norme pubblicistiche di settore;
13) studio ed elaborazione di piani energetici regionali, comprensoriali e settoriali inerenti all'erogazione dei servizi di cui sopra;
14) attività di raccolta, trasporto, utilizzo dei residui provenienti da industrie operanti nella lavorazione del legno;
15) attività di raccolta e trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-

troniche (RAEE);

16) prestazione di servizi integrati (di riscaldamento, condizionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, rilevazione consumi, fatturazioni, incassi).

Tutte le attività per le quali, in forza di leggi e regolamenti, sia prescritta l'iscrizione ad uno specifico Albo o Ordine professionale o il possesso di titoli abilitativi, potranno essere demandate a personale esterno in regolare possesso dei medesimi titoli, previo esperimento di procedura di gara (di tipo pubblico o ad invito privato, ad insindacabile giudizio dell'Organo Amministrativo) tra almeno tre soggetti; l'organo Amministrativo si riserva tuttavia la facoltà, in particolari situazioni motivate, in via esemplificativa, ma non esaustiva, da urgenza o da necessità di professionalità specifiche, o ancora di comprovata esperienza e/o autorevolezza in determinati settori, di formalizzare incarichi di tipo diretto ad personam senza esperimento della procedura di cui sopra, restando comunque responsabile della scelta effettuata.

La Società potrà assumere, nel rispetto della legge e senza finalità di collocamento, sia direttamente sia indirettamente e cedere partecipazioni e cointeressenze in altre imprese che abbiano oggetto complementare od analogo al proprio.

Inoltre la Società per il conseguimento dell'oggetto sociale potrà compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale tutte le operazioni commerciali, industriali e, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute utili e necessarie nei limiti previsti dal presente Statuto; potrà utilizzare contributi e/o finanziamenti liberamente erogati da Enti Pubblici e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o intervento previsti dal presente statuto.

DURATA

Articolo 4) - La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per decisione dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5) - Il capitale sociale è fissato in euro 604.864,00 (seicentoquattromilaottocentosessantaquattro/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli articoli 2464 e 2465 del Codice Civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura o crediti ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile, ove sia disposto un aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ed in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, 2° comma, del Codice Civile.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 6) - I soci potranno eseguire, in conformità alla vigente normativa, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi.

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vi-

gente in materia di raccolta del risparmio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del Codice Civile.

TITOLI DI DEBITO

Articolo 7) - La società potrà emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. La società può emettere tali titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Si applica la disciplina di cui all'art. 2483 del Codice Civile.

La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Articolo 8) - I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

Nell'ambito della nozione di "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi a titolo oneroso relativi a quote di partecipazione o a diritti di sottoscrizione.

In caso di cessione di quote o diritti a terzi soci o non soci, spetta agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute. Pertanto, il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata anche a mano, inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere la generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata anche a mano non oltre trenta giorni dalla data di spedizione della offerta di prelazione.

Il diritto di prelazione di cui sopra non spetta:

- qualora il socio avente diritto abbia rinunciato per atto scritto;
- nel caso di trasferimenti nei confronti del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, ed a società controllate o controllanti del socio;
- qualora l'assemblea dei soci espressa con il voto favorevole di almeno l'80% del capitale sociale abbia preventivamente autorizzato l'alienazione con l'esclusione al diritto di prelazione a favore dei soci.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo ed è consentita a condizione che la società fiduciaria, ogni qualvolta eserciti un diritto ad esse relativo, dichiari che il fiduciante non è cambiato. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche a semplice richiesta della società.

La costituzione delle quote in pegno e l'assoggettamento ad altri vincoli, se le parti interessate non prevedono espressamente che il diritto di voto spetti sempre al socio, hanno effetto nei confronti della società solamente nel caso che siano approvati dall'assemblea.

Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga effettuato senza l'osservanza di quanto pre-

scritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Trasferimento nel caso di morte

Articolo 9) - In caso di morte di un socio, la quota di partecipazione ed i diritti connessi si trasferiscono in capo agli eredi e/o legatari.

RECESSO

Articolo 10) - Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli articoli 2473, 1° comma, e 2481 bis del Codice Civile, e negli altri casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 comma 3 e 4 del Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'articolo 2473 ultimo comma del Codice Civile.

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Articolo 11) - La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma Secondo del Codice Civile.

AMMINISTRATORI

Articolo 12) - Gli amministratori possono anche essere scelti tra non soci. Essi sono nominati e revocati con decisione dei soci.

Ove l'organo gestorio sia a composizione collegiale, deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla vigente normativa in materia.

MODALITA' DI GESTIONE

Articolo 13) - La società è gestita da un Amministratore Unico.

L'assemblea della Società, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

La delibera dovrà essere trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio, come previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016.

Non è consentito prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

DURATA E CESSAZIONE DALLA CARICA

Articolo 14) - Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli amministratori durano in carica sino a dimissioni o revoca; essi sono rieleggibili.

In caso di mandato a tempo determinato, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi componenti.

La decadenza di un componente del Consiglio di Amministrazione porterà automaticamente alla decadenza dell'intero organo amministrativo, ed il Presidente già in carica dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per i necessari provvedimenti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA, CONVOCAZIONE

Articolo 15) – Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal soggetto designato dai soci all'atto della nomina, od, in mancanza, eletto dai consiglieri nella prima adunanza.

E' esclusa la carica di Vice Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero anche su domanda di uno solo dei consiglieri, mediante invio a tutti i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche altrove purché in Italia.

L'avviso deve essere trasmesso a mezzo raccomandata A.R., anche a mano, telegramma, telefax o posta elettronica inviata con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e nel caso di urgenza almeno un giorno prima.

Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e siano presenti o informati della riunione i componenti dell'Organo di Controllo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DECISIONI

Articolo 16) – Il Consiglio è legittimato a deliberare se alla riunione è presente almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli amministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto presso la sede della società, dove dovranno trovarsi l'amministratore che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 17) - L'organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi i limiti apposti in sede di nomina.

Resta comunque subordinato alla preventiva approvazione dei soci, che potranno deliberare con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale, il compimento dei seguenti atti:

- acquisizione ed alienazione di beni immobili anche a mezzo leasing;
- prestazione di fidejussioni e garanzie bancarie al di fuori di quelle previste per contratti, forniture e/o appalti;
- acquisizioni di partecipazioni in altre società.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, lo stesso può attribuire, ai

sensi dell'articolo 2381 codice civile e nei limiti della normativa vigente in materia, deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.

Potrà anche nominare, con procura speciale nelle forme di legge e per affari specifici, anche non soci, cui delegare la rappresentanza della Società.

RAPPRESENTANZA

Articolo 18) - La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli eventuali Amministratori Delegati nei limiti delle materie loro delegate o al Procuratore.

COMPENSI

Articolo 19) - L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, entro i limiti consentiti dalla legge ed in conformità alla stessa.

Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi, rimborsi, indennità tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere dell'organo di controllo.

E' fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e corrispondere trattamenti di fine mandato.

DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE

Articolo 20) - I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

DIRITTO DI VOTO

Articolo 21) - Ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese, ha un diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

MODALITA' DI VOTAZIONE

Articolo 22) - Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 23) - L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso spedito ai soci mediante raccomandata inviata anche a mano, o con qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante al Registro delle Imprese.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori ed i sindaci (se nominati) siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Articolo 24) - Hanno diritto di voto i soci legittimati nei confronti della Società.

Gli aventi diritto all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci.

La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La delega può essere conferita agli amministratori e ai sindaci, se nominati.

E' consentita la subdelega, saldo che il delegante abbia diversamente disposto nell'atto di delega.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Articolo 25) - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Al Presidente dell'Assemblea competono le funzioni ed i poteri di cui all'articolo 2479 bis del Codice Civile.

ASSEMBLEA TENUTA CON L'AUSILIO DI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Articolo 26) - E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

DECISIONI DEI SOCI: QUORUM

Articolo 27) - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate, ai sensi dell'articolo 2479 codice civile, alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, salvo quanto precisato dall'articolo 13;
- c. la nomina dell'organo di controllo;
- d. le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

La decisione dei soci può avvenire unicamente con metodo assembleare.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale salvo che per le deliberazioni di cui all'articolo 2479 numeri 4) e 5) che richiedono il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 28) - La società deve nominare un organo di controllo o un revisore. L'organo di controllo, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

L'organo di controllo avrà competenze, poteri e durata previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

La funzione di revisione legale dei conti può essere affidata nei casi consentiti dalla legge allo stesso organo di controllo oppure ad un revisore legale o ad una società di revisione.

Inoltre i componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Nella composizione del collegio sindacale, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

E' fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e corrispondere trattamenti di fine mandato.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 29) - Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel maggior termine di centottanta giorni nei casi consentiti dalla legge.

Unitamente ai documenti di bilancio l'organo amministrativo dovrà predisporre una relazione sul governo societario e presentarla all'assemblea in sede di approvazione del bilancio medesimo.

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa destinazione deliberata dai soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30) - La società si scioglie nei casi e nei modi previsti dalla legge. L'assemblea dei soci, con le maggioranze di cui al precedente articolo 28 provvede alla nomina dell'organo della liquidazione ad all'attribuzione dei relativi poteri.

FORO COMPETENTE

Articolo 31) - Il Foro competente a giudicare ogni eventuale controversia, anche interpretativa, che dovesse insorgere fra soci, amministratori, liquidatori e sindaci sarà quello della sede sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32) - E' fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

Leini, 11 novembre 2020

p. Provana Calore s.r.l.

L'amministratore Unico

Elia Luca

p. Povana S.p.A. in liquidazione

Il Liquidatore

Roberto Frascinell